DISTRETTO SOCIALE 21

(COMUNI DI CERIALE E CISANO SUL NEVA)

PROVINCIA DI SAVONA ZONA N° 4 ALBENGANESE

REGOLAMENTO SERVIZI SOCIALI

CAPO I FINALITÀ ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali del Distretto Sociale, come definito dall'articolo 128 del Decreto Legislativo 31.03.1998, n.112, la cui programmazione e organizzazione, ai sensi dello stesso decreto, compete agli Enti Locali, alle Regioni, allo Stato e i cui compiti sono attribuiti ai Comuni con l'art.25 del D.P.R. 24.07.77, n.616, dalla L.R: 09.09.98, n.30 e successive, dal Piano Triennale dei Servizi Sociali e dalla Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, del 08.11.2000 n. 328, al fine di prevenire, eliminare, o ridurre le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia.

Art.2 Interventi e prestazioni

Allo scopo di consentire che ciascuna persona possa disporre di risorse economiche che l'aiutino a superare situazioni di bisogno ovvero di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, nel rispetto del principio che tutti hanno pari dignità sociale, il Distretto Sociale n°21, con apposita convenzione, attiva:

- 1. un aiuto di natura economica per il "minimo vitale";
- 2. un servizio di assistenza domiciliare;
- 3. un servizio di consegna pasti caldi;
- 4. un servizio di lavanderia;
- 5. un'integrazione della retta di ricovero per anziani;
- 6. l'inserimento lavorativo in ambiente protetto;
- 7. un fondo sociale per le spese di affitto;
- 8. una sistemazione in alloggio di emergenza;
- 9. un servizio di affido educativo per minori;
- 10.un servizio di affido familiare per minori;
- 11.un servizio di Telesoccorso in collaborazione con il Comitato della C.R.I. di Ceriale, disciplinato da apposita convenzione;
- 12.progetti individuali per realizzare la piena integrazione delle persone disabili, di cui alla L. 104/92, nell'ambito della vita familiare, nonché dei percorsi dell'istruzione scolastica, professionale e del mondo del lavoro; tale progetto comprende, oltre alla valutazione diagnostico funzionale, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico

del S.S.N., i servizi alla persona, in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione sociale; in tale progetto sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare; 13.quant'altro previsto dalla normativa vigente e dai progetti elaborati dal Distretto Sociale, dalla Zona o dalla A.S.L. competente per territorio.

Art.3 Piano Distrettuale degli interventi

Il Distretto Sociale n.21, per la realizzazione degli interventi in forma unitaria ed integrata, adotta il metodo della programmazione degli interventi e delle risorse, della verifica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni.

Il Distretto Sociale n.21 promuove la partecipazione dei cittadini e del Terzo Settore alla programmazione e realizzazione dei Servizi Sociali, come disposto dal Piano Triennale dei Servizi Sociali della Regione Liguria (P.T.S.S.).

Il Responsabile Distrettuale predispone annualmente un Piano Distrettuale degli interventi, come previsto dal P.T.S.S., avvalendosi della consulenza della Commissione Servizi Sociali, di cui all'art.19 del presente Regolamento, ed una relazione sui risultati raggiunti.

Il Piano degli interventi e la relazione dovranno essere sottoposti all'approvazione dei Consigli Comunali di Ceriale e Cisano sul Neva, previo esame delle Commissioni Consiliari e della Conferenza di Zona.

CAPO II INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA

Art.4 Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale è determinata con riferimento al nucleo familiare, composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con cui convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:

- a) il reddito;
- b) il patrimonio.

Qualora l'individuo appartenga ad un nucleo familiare di più persone, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo e con la seguente scala di equivalenza:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

- b) Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;
- c) Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;
- d) Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%:
- e) Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Il rapporto tra la situazione economica del nucleo e la scala di equivalenza determina la situazione economica del richiedente.

Art.5 Definizione di reddito

Il reddito del nucleo familiare è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da Enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari si farà riferimento alle disposizioni ministeriali in proposito;
- b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare come definito al successivo art. 6, lettera b);
- c) i redditi esenti da IRPEF.

I redditi di cui sopra sono calcolati al netto dalle imposte.

Dalla predetta somma si detrae l'ammontare del canone di affitto pagato e documentato.

Art. 6 Definizione di patrimonio

Il patrimonio del nucleo familiare è dato dai seguenti fattori:

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone facenti parte del nucleo familiare: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati, si detrae l'ammontare del debito residuo, al 31 dicembre dell'anno precedente, per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare:

L'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti.

A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuto sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con circolare del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000 per i soli nuclei che risultino pagare un canone di locazione. Tale franchigia è elevata a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

Il patrimonio viene sommato ai redditi nella misura del 20 % del suo valore.

CAPO III MINIMO VITALE

Art. 7 Definizione

Per minimo vitale, si intende la soglia di natura economica, al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

Il Distretto Sociale n°21 assume, quale valore economico del "minimo vitale" per unindividuo, eventualmente rapportato alla scala di equivalenza, l'importo annuodeterminato in misura pari alla pensione minima I.N.P.S. lavoratori dipendenti ed autonomi, relativa all'anno precedente.

Art. 8 Caratteristiche degli interventi

Il Distretto Sociale n° 21 attiva un sostegno alle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della marginalità sociale e che siano

impossibilitate a provvedere al mantenimento proprio e dei figli a carico o comunque, ex articolo 433 del Codice Civile, in stato di incapacità legale od interdizione legale o giudiziaria, per cause fisiche, psichiche e sociali.

Nel limite degli stanziamenti di bilancio, concederà a coloro che dispongono di risorse finanziarie al di sotto del minimo vitale le seguenti forme di assistenza economica, alternative, ma equivalenti dal punto di vista funzionale:

- a) il contributo ordinario teso al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona mediante l'ordinaria e continuativa elargizione di somme di danaro; il contributo è vincolato al progetto redatto dal Responsabile Distrettuale, che ne prevede la scadenza;
- b) il contributo straordinario teso al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o delle persone dovuta a cause straordinarie mediante la straordinaria elargizione di somme di danaro;
- c) l'attribuzione di vantaggi economici tesa al superamento delle situazioni di cui sopra, mediante la fruizione, senza corrispettivo, di un bene di cui disponga il Distretto Sociale n°21 o di un servizio dallo stesso svolto.

L'assistenza economica in qualsiasi forma non può essere prestata nei confronti di chi, senza giustificato motivo, rifiuti soluzioni alternative offerte dai Servizi.

Art. 9 Assegnazione dell'assistenza economica

Il Responsabile Distrettuale, sulla base del progetto di intervento predisposto dall'Assistente Sociale e delle disponibilità di bilancio, determina l'assistenza di carattere economico stabilendone le modalità ed il limite temporale.

Il sussidio, avente carattere continuativo, non potrà essere superiore a L. 500.000 mensili. Il sussidio potrà essere rinnovato e, comunque, non potrà mai essere superiore alla differenza tra la soglia del minimo vitale ed il reddito mensile del nucleo familiare.

Art. 10 Ausilio finanziario di carattere straordinario

L'ausilio finanziario, avente carattere straordinario, non potrà essere superiore a L. 600.000 e potrà essere ripetuto nell'esercizio finanziario una sola altra volta; potranno beneficiarne anche coloro che, pur disponendo di una soglia di reddito superiore al minimo vitale, si vengano a trovare in condizioni di difficoltà economiche per fatti contingenti e straordinari.

Art. 11 Modalità d'assegnazione dell'assistenza economica

L'attribuzione di vantaggi economici ha come limite mensile l'entità del sussidio;

all'occorrenza potrà anche consistere nella consumazione di pasti confezionati dalle mense comunali o nella consegna di alimenti crudi.

La liquidazione dell'aiuto economico sarà materialmente eseguita una volta al mese con atto dirigenziale, secondo il Fondo Distrettuale.

I predetti limiti saranno adeguati al costo della vita con adeguamento ISTAT approssimato (£. 100.000).

Qualora sussistano situazioni di conflitto familiare o il rischio di una gestione irrazionale dell'aiuto economico, accertata dal Distretto Sociale, la prestazione può essere erogata a persona diversa che ne garantisca un corretto utilizzo a favore del nucleo familiare beneficiano.

CAPO IV DOMANDA DEL CITTADINO

Art. 12 Destinatari

Hanno diritto a chiedere le prestazioni, di cui all'articolo 7, coloro i quali siano iscritti all'anagrafe della popolazione residente del Distretto Sociale n°21 e in condizioni particolari ai soggetti previsti dall'art.2, c.1 della L. 08.11.00, n.328.

Per beneficiare degli aiuti di carattere economico relativi al "minimo vitale" occorre essere privi di reddito ovvero disporre di un reddito che, tenuto conto di qualsiasi emolumento a qualunque titolo percepito e da chiunque erogato, non sia superiore alla soglia di cui all'art. 7.

I soggetti destinatari debbono, altresì, essere privi sia di patrimonio mobiliare sia di patrimonio immobiliare fatta eccezione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale il cui valore, ai fini ICI, non può eccedere la soglia di L. 70.000.000 al netto dell'eventuale debito residuo per mutuo contratto per l'acquisto di tale abitazione.

Per coloro che non dispongono di un'abitazione in proprietà è ammessa la titolarità di patrimonio mobiliare fino a L. 5.000.0000.

La situazione economica del nucleo familiare si calcola come stabilito negli articoli 4 e seguenti dei presente regolamento.

Art. 13 Modalità di presentazione della domanda

La domanda va presentata al Responsabile Distrettuale corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi della legge 04/01/1968 n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare.

Il modulo per la presentazione della dichiarazione sostitutiva è quello stabilito con decreto del Ministero per la Solidarietà Sociale, di cui al 6° comma dell'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109.

Il Distretto Sociale n°21ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile per l'istruttoria della domanda, dichiarandone preventivamente lo scopo ed il motivo della richiesta.

Il richiedente dovrà dichiarare, altresì, di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, da effettuarsi anche presso gli Istituti di Credito od altri intermediari finanziari, specificando a tal fine tutti gli elementi che consentano l'identificazione di coloro che gestiscono il patrimonio mobiliare.

In caso di soggetti impossibilitati o incapaci a presentare la domanda, il Distretto Sociale provvede d'ufficio, anche su iniziativa di Enti e Organizzazioni del Volontariato.

Art. 14 Beni mobili registrabili

Il richiedente, oltre a quanto previsto nel precedente articolo, dovrà dichiarare l'eventuale possesso di beni mobili registrabili ai sensi dell'ari. 2683 del codice civile. La dichiarazione deve essere riferita all'intero nucleo familiare.

Art. 15 Istruttoria della domanda

La domanda di aiuto economico per il "minimo vitale" è immediatamente istruita dal Distretto Sociale e comunque definita entro 30 giorni.

All'occorrenza il Responsabile Distrettuale potrà chiedere il parere della Commissione Servizi Sociali di cui all'art. 19 primo comma lettera d).

Allo scopo di accertare la corrispondenza tra quanto dichiarato dal richiedente e la situazione di fatto, sono eseguite visite domiciliari.

Nel caso in cui il tenore di vita effettivo sia in contrasto con lo stato di indigenza dichiarato, sono disposte indagini anche a mezzo del corpo di Polizia Comunale.

L'Assistente Sociale, cui è affidato il caso, nell'ipotesi in cui la richiesta possa essere accolta, redige un progetto di intervento che è sottoposto all'approvazione del Responsabile Distrettuale.

Nella formulazione del progetto si terrà conto anche di eventuali documentate spese socio - sanitarie e di gestione dell'alloggio.

Il progetto di intervento individua una delle possibili soluzioni di cui al precedente art. 8. Per casi di indigenza particolarmente gravi, il contributo economico ordinario e quello straordinario possono essere integrati anche dall'attribuzione di "vantaggi economici".

Art. 16 Convocazione dei parenti tenuti agli alimenti

Gli obbligati a prestare gli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile, qualora il richiedente rientrasse nei parametri dettati dall'art. 7, sono convocati, ove possibile, allo scopo di accertare un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale, ovvero, avendone mezzi, un'assunzione diretta di responsabilità nel far fronte alle esigenze di carattere economico avanzate dal richiedente.

In presenza del coniuge, parenti ed affini in linea retta, non si farà riferimento ai parenti in linea collaterale.

Quando i parenti obbligati agli alimenti, che risultino capaci di ottemperare all'obbligo, vi si astengano, il Distretto Sociale si attiverà comunque, in via surrogatoria, verso il richiedente, per superare lo stato di indigenza.

Il Distretto Sociale si riserva, nei confronti dei parenti, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato.

Art. 17 Ricorsi

In caso di mancata concessione dell'aiuto di carattere economico, ovvero di concessione ritenuta inadeguata, il richiedente ha diritto di presentare ricorso alla Commissione Servizi Sociali, di cui all'art. 19. Nei casi di cui all'art.15 c.2, il ricorso potrà essere presentato al Difensore Civico. L'eventuale ricorso va presentato entro 10 giorni dalla formale comunicazione di diniego o di concessione inadeguata.

Art. 18 Esito del ricorso

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il ricorso, la Commissione Servizi Sociali si riunisce per decidere in merito.

Nel caso in cui la Commissione ritenga opportuno acquisire ulteriori informazioni o disporre nuove indagini conoscitive, ne dà notizia all'interessato interrompendo i termini del procedimento per non oltre 60 giorni.

La decisione della Commissione sul ricorso ha carattere definitivo ed è comunicata all'interessato.

In caso di accoglimento, il Responsabile Distrettuale dà attuazione al progetto di aiuto economico disposto dalla Commissione.

CAPO V COMMISSIONE SERVIZI SOCIALI

Art. 19 Commissione Servizi Sociali

La Conferenza di Distretto nomina la Commissione Servizi Sociali con i seguenti compiti:

- a) collaborare alla predisposizione del Piano Distrettuale degli interventi, di cui al secondo comma dell'art.3;
- b) verificare gli interventi effettuati in campo sociale sulla base del presente regolamento e della relazione del Responsabile Distrettuale;
- c) collaborare alla redazione della Carta dei Servizi Sociali, secondo le indicazioni delle Leggi nazionali e regionali e sulla base del presente regolamento;
- d) decidere sui ricorsi presentati avverso gli interventi disposti;
- e) esprimere pareri circa interventi particolari che richiedano valutazioni aggiuntive rispetto a quanto disposto dal presente regolamento.

La Commissione è composta da:

- il Responsabile Distrettuale, con funzioni di segretario;
- n.1 rappresentante designato dagli Enti di Patronato;
- n.2 rappresentanti designati dalle associazioni di volontariato e degli utenti di Ceriale;
- n.2 rappresentanti designati dalle associazioni di volontariato e degli utenti di Cisano sul Neva;
- n.1 medico di famiglia per il Comune di Ceriale ed un medico di famiglia per il Comune di Cisano sul. Neva, designati dall'ordine dei medici; , designato dall'Ordine dei Medici;
- n.1 rappresentante della sezione di Zona Albenganese delle ONLUS per l'assistenza ai disabili.

Nel caso in cui nei territori comunali di riferimento non siano rappresentate entrambe le categorie sopraelencate (Utenti e Volontariato), sarà possibile designare i due membri della commissione all'interno di associazioni della stessa categoria; in caso contrario, dovranno essere designati un rappresentante delle associazioni di volontariato ed un rappresentante delle associazioni di tutela degli utenti.

La Commissione resta in carica fino alla scadenza della Conferenza di Distretto che l'ha nominata e comunque fino alla nomina della nuova Commissione costituita dalla nuova Conferenza di Distretto.

11

Il Presidente della Commissione è eletto, nella prima seduta, fra i membri della Commissione stessa.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti, con la presenza di almeno la metà più uno dei membri regolarmente convocati; in seconda convocazione, le decisioni sono assunte a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti.

CAPO VI ASSISTENZA DOMICILIARE

TITOLO I PRESTAZIONI COMUNALI

Art. 20 Nozione

L'Assistenza Domiciliare, di cui al presente titolo, è effettuata dal Distretto Sociale n°21a favore dei cittadini residenti con proprio personale dipendente, salvo i casi disciplinati dai successivi artt. 31 e seguenti del presente Regolamento.

Art. 21 Definizione

Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l'abitazione dell'utente riguardanti la cura della persona, della casa e dei bisogni relazionali.

Il servizio è rivolto:

- a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza;
- b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza;
- e) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari;
- d) a persone in condizioni di non autosufficienza che versino in particolare stato di necessità.

Art. 22 Finalità

Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona assistita nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio - assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.

Art. 23 Prestazioni

Al Servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni:

- a) promozione della socializzazione e dell'autonomia dell'anziano;
- b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto;
- c) cura della persona e dell'abitazione;
- d) preparazione dei pasti;
- e) prestazioni di lavanderia;
- f) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche ecc..);
- g) quant'altro si convenga necessario fra gli operatori, il Responsabile Distrettuale e le richieste dell'anziano assistito.

Art. 24 Ammissione al servizio

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal Responsabile Distrettuale sulla base di un progetto elaborato dall'Assistente Sociale che ha istruito il caso.

L'eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell'interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona.

Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la prescritta dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare, così come definita dagli artt. 4 e seguenti del presente regolamento.

L'ufficio potrà richiedere ogni documentazione ulteriore ritenuta utile per la valutazione della domanda.

Art. 25 Criteri di ammissione

L'ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è prioritariamente assicurata, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie messe a bilancio dalle Amministrazioni Comunali, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie.

L'ordine di ammissione è determinato dalla data di presentazione della domanda, a parità delle condizioni di cui all'ultimo comma del presente articolo ed in relazione alle risorse dell'Ufficio.

In base alla disponibilità dei finanziamenti è possibile estendere il servizio a persone in condizioni economicamente non precarie chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.

In ogni caso si terrà conto dei seguenti elementi:

- 1) autonomia funzionale:
- 2) risorse familiari;
- 3) condizioni economiche dell'interessato;
- 4) condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti.

Art. 26 Partecipazione al costo del servizio

I soggetti che beneficiano del servizio di Assistenza Domiciliare partecipano, come segue, al costo del servizio:

- a) situazione economica entro il doppio della soglia del minimo vitale: nessun contributo
- b) situazione economica tra il doppio ed il triplo della soglia del minimo vitale: 50% della somma eccedente il doppio del minimo vitale
- c) situazione economica oltre il triplo della soglia del minimo vitale: l'importo di cui al punto b) + quanto eccede dalla soglia del minimo vitale La valutazione della condizione economica, individuata seconda le modalità di cui all'art.4 e seguenti del presente regolamento, deve essere eseguita avendo come riferimento l'intero nucleo familiare cui appartiene la persona assistita.

Il contributo di cui ai punti b) e c) è richiesto fino alla concorrenza del costo del servizio.

Art. 27 Parenti tenuti agli alimenti

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 13. In particolare i parenti tenuti agli alimenti, che non facciano parte del nucleo familiare dell'assistito, partecipano alla spesa sostenuta dal Distretto Sociale n°21in favore dell'assistito nella misura del 25% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale".

La contribuzione è limitata alla copertura della differenza tra la quota eventualmente pagata dall'assistito ed il costo della prestazione assistenziale.

In presenza di coniuge parenti ed affini in linea retta. non si farà ricorso ai parenti in linea collaterale.

La situazione economica del parente. tenuto agli alimenti, si calcola così come stabilito dall'art. 4 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 28 Ricorsi

Qualora la richiesta di assistenza domiciliare non venisse accolta, ovvero sorgessero controversie sulla quota di contribuzione stabilita sia per l'interessato che, eventualmente, per i parenti, è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda di ammissione al servizio e dell'eventuale contributo da versare, ai sensi dell'art.14.

Art. 29 Assistenza Domiciliare Integrata

L'Assistenza Domiciliare Integrata consiste nell'insieme combinato di prestazioni di carattere socio - assistenziale e sanitario erogate a domicilio di anziani non autosufficienti.

Quando l'Unità di Valutazione Geriatrica ammetta al servizio l'anziano, il Distretto Sociale n°21 provvederà ad attivare il Servizio di Assistenza Domiciliare anche in deroga ai criteri di cui all'art. 21, previa determinazione della quota di contribuzione e compatibilmente con le ricorse finanziarie assegnate in sede di bilancio.

Art. 30 Pasti a domicilio

Il Distretto Sociale n°21attiva un servizio di consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento, destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente.

La richiesta è istruita dall'Assistente Sociale e l'ammissione al servizio è disposta dal Responsabile Distrettuale con atto in cui è anche indicato il corrispettivo della prestazione.

Per coloro che si trovino nella situazione economica al di sotto della soglia del minimo vitale, il pasto è gratuito fino al raggiungimento della predetta soglia. Negli altri casi è a pagamento.

Per valutare la situazione economica del richiedente si fa riferimento a quanto previsto negli art. 4 e seguenti del presente regolamento.

Ai parenti tenuti agli alimenti è richiesta l'eventuale compartecipazione alla spesa nella misura prevista per l'assistenza domiciliare.

TITOLO II ELENCO ASSISTENTI DOMICILIARI

Art. 31 Nozione

Le prestazioni di cui al presente titolo sono prestate dal Distretto Sociale n°21 a favore dei cittadini residenti che intendono avvalersi dell'Assistenza Domiciliare da parte degli Assistenti Domiciliari rientranti nell'elenco appositamente istituito ed aggiornato da parte della Conferenza di Distretto.

Il suddetto elenco verrà istituito mediante avviso pubblico.

L'unico titolo di studio direttamente abilitante all'inserimento in tale elenco è il Corso Professionale E.N.A.I.P.; le persone sprovviste di tale titolo, che faranno domanda di inserimento nell'elenco, dovranno superare una prova selettiva.

A tal fine verrà costituita una Commissione di Valutazione Tecnica; tale commissione sarà formata da un dipendente del Distretto Sociale n°21e da un consulente esterno, esperto in Psicologia del lavoro.

Come dipendente del Distretto Sociale n°21verrà nominato di norma il Responsabile Distrettuale.

L'elenco verrà aggiornato annualmente.

Art. 32 Modalità degli interventi

L'assistenza domiciliare viene assicurata mediante l'erogazione di contributi monetari periodici, destinati alla copertura totale o parziale delle spese per le prestazioni di collaborazione domestica, rese da collaboratori familiari alle dipendenze economiche del beneficiario dell'intervento.

In accordo con l'assistito, viene inoltre garantito l'espletamento in nome e per conto del medesimo di tutti gli adempimenti previdenziali - contributivi relativi al rapporto di lavoro intercorrente con i collaboratori familiari nonché effettuata la vigilanza sulla correttezza ed adeguatezza delle prestazioni di lavoro rese allo stesso da detti collaboratori.

Le prestazioni di collaborazione domestica assistite dai contributi di cui al 1° comma del presente articolo, consistono, oltre che nel governo della casa, lavaggio della biancheria, preparazione pasti caldi, anche nell'accompagnamento presso i servizi A.S.L., nella cura dei rapporti con i familiari e la comunità locale, nella segnalazione al Responsabile Distrettuale della necessità di assistenza anche per l'espletamento di pratiche burocratiche di rilevanza sociale o sanitaria.

Art.33 Priorità

Nei limiti delle disponibilità finanziarie del Distretto Sociale n.21, la priorità per l'ammissione alla copertura totale delle spese, fermo restando il criterio del "minimo vitale", è stabilita sulla base dei seguenti criteri sussidiari:

- a) urgenza dovuta a condizioni di salute particolarmente gravi;
- b) grave stato di bisogno personale, dovuto all'età, all'handicap o alle condizioni del nucleo familiare:
- c) data di presentazione della domanda

Art.34 Concorso degli assistiti

I contributi monetari periodici di cui al 1° comma dell'art.32, sono destinati alla copertura totale delle spese per le prestazioni di assistenza domiciliare, qualora il soggetto non raggiunga la soglia di reddito del "minimo vitale", determinata ai sensi dell'art.7.

Fermo restando a carico del Distretto Sociale n°21tutti gli adempimenti di cui al comma 2 dell'art.31, la copertura delle spese, mediante erogazione dei contributi, sarà pari al solo 50%, nell'ipotesi in cui l'assistito rientri nella fascia reddituale, definita sulla base del numero dei componenti il nucleo familiare, che qui si riporta:

Componenti	Reddito annuo
1	L.16.000.000=
2	L.19.000.000=
3	L.24.960.000=
4	L.28.240.000=
5	L.31.600.000=
6	L.34.720.000=

Qualora l'assistito abbia un reddito annuo superiore a quello indicato nel comma precedente, l'intervento del Distretto Sociale n°21sarà limitato ai soli adempimenti di cui al comma 2 dell'art.32.

Art.35 Norma transitoria

Fino all'approvazione dell'elenco delle Assistenti Domiciliari previsto dall'art.30 del presente regolamento, le collaboratrici domestiche già in servizio presso gli assistiti del Comune di Cisano sul Neva sono iscritte d'ufficio al predetto Elenco.

CAPO VII INTEGRAZIONE RETTA PER ANZIANI IN STRUTTURE PROTETTE

Art.36 Definizione

Per integrazione della retta di ricovero dell'anziano in struttura protetta si intende l'intervento di natura economica che il Distretto Sociale n°21pone a carico del Fondo Distrettuale a favore di anziani che siano inseriti nella rete dei servizi socio - sanitari, con esclusione dell'assistenza domiciliare integrata già regolamentata con l'art. 29.

L'integrazione ha luogo solo nel caso in cui l'anziano, con i propri redditi e patrimoni mobiliari ed immobiliari. non sia in grado di pagare interamente la retta per l'utilizzo della prestazione assistenziale di cui fruisce.

Art. 37 Finalità

L'integrazione della retta ha lo scopo di garantire all'anziano non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza, che versi in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui ha necessità nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

Art. 38 Domanda ed istruttoria

Per poter beneficiare dell'integrazione della retta, l'anziano o chi ne cura gli interessi rivolge domanda al Distretto Sociale n°21corredata dalla dichiarazione sulla situazione economica reddituale e patrimoniale, di cui agli art. 4 e seguenti del presente regolamento, riferita al solo anziano stesso.

Nella domanda, che deve indicare la retta da pagare, può essere richiesta la conservazione di una quota del proprio reddito pari al 25% del trattamento minimo di pensione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

Per avere diritto all'integrazione occorre essere residenti anagraficamente nel Distretto Sociale n°21almeno per il periodo previsto dall'art. 154 del T.U. 18/6/1931 n. 773 e dall'art. 279 del R.D. 6/5/1940 n. 635 e successive modifiche che regolano l'istituto del domicilio di soccorso.

Il competente servizio sociale istruirà la relativa pratica calcolando la quota della retta di ricovero che può essere pagata dall'anziano sia direttamente con il proprio reddito, che a mezzo di eventuali beni immobili o mobili posseduti.

Prima di determinare l'ammontare del contributo comunale, ove possibile, dovranno essere convocati i parenti tenuti agli alimenti.

In presenza di coniuge, parenti ed affini in linea retta, non saranno convocati i parenti in linea collaterale.

Art. 39 Retta a carico dell'anziano

L'anziano è tenuto a pagare la retta di ricovero nella struttura protetta, facente parte della rete dei servizi, con:

a) l'ammontare dei proventi derivanti dai trattamenti economici di qualsiasi natura in godimento;

- b) l'ammontare del proprio patrimonio mobiliare (depositi bancari, titoli di credito, proventi di attività finanziarie ecc.) facendo salva una franchigia di L. 10.000.000 aggiornata annualmente in base all'Indice ISTAT; detta franchigia, in caso di decesso dell'anziano, al netto delle spese funerarie, dovrà essere versata dagli eredi al Distretto Sociale n°21a copertura di eventuali crediti vantati dal Distretto Sociale n°21stesso;
- e) il patrimonio immobiliare mediante impegni sul patrimonio di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta e fino alla concorrenza del valore del bene immobile;
- d) i beni mobili.

Art. 40 Recupero del credito

Il Distretto Sociale n°21può intraprendere specifici atti esecutivi o conservativi nei confronti della persona, per cui si renda necessario un intervento di aiuto, che possegga beni immobili il cui valore copra, in tutto o in parte, le spese di ricovero al fine di garantire all'Ente il rimborso delle somme per lo stesso anticipate, maggiorate degli interessi di legge.

Tali atti, ai sensi della vigente normativa, riguardano essenzialmente:

- a) l'iscrizione ipotecaria nei registri immobiliari sui fabbricati e sui terreni di proprietà del debitore da esperire quando il credito vantato dal Distretto Sociale n°21sia superiore a L. 10.000.000;
- b) l'espropriazione forzata dei beni del debitore o dei suoi eredi (limitatamente ai beni immobili ereditati) dopo che sia stata esperita, senza effetto, la prassi amministrativa per il recupero del credito maturato:
- c) l'alienazione consensuale dei beni immobili del ricoverato (o degli eredi per i beni ereditati), previe idonee garanzie formali da parte dello stesso (o degli eredi) affinché il ricavato venga destinato a copertura dei crediti del Distretto Sociale n°21maturati o maturandi per rette di degenza.
- Il Comune, in caso di inadempienza all'obbligo di contribuzione, adotta le misure necessarie. comprese quelle giudiziali. nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento.

Art. 41 Concorso dei parenti obbligati

Ai parenti tenuti agli alimenti si applicano i principi contenuti nel precedente art. 13. In particolare i parenti tenuti agli alimenti partecipano alla copertura della retta di ricovero, non potuta pagare dall'anziano, nella misura del 50% della quota della propria situazione economica eccedente il doppio del "minimo vitale". –

La situazione economica del parente tenuto agli alimenti si calcola così come stabilito dall'art. 4 e seguenti del presente regolamento eventualmente rapportata alla scala di equivalenza relativa alle persone che ha in carico.

Art. 42 Ammissione al beneficio

L'integrazione della retta di ricovero non potuta pagare dall'anziano e dagli eventuali parenti tenuti agli alimenti è stabilità dal Responsabile Distrettuale in base ai principi di cui al presente regolamento, al termine dell'istruttoria eseguita dal Distretto Sociale n.21.

In caso di mancata concessione del beneficio è ammesso ricorso alla Commissione Servizi Sociali entro 10 giorni dalla comunicazione relativa all'esito della domanda, ai sensi dell'art.17.

CAPO VIII INSERIMENTO LAVORATIVO IN AMBIENTE PROTETTO

Art. 43 Definizione

Per inserimento lavorativo in ambiente protetto si intende il collocamento al lavoro presso una cooperativa sociale o altro ambiente protetto di persona svantaggiata seguita dal servizio assistenziale del Comune, con spesa parziale o totale a carico del Distretto Sociale n°21stesso.

Lo scopo dell'inserimento è quello di recuperare socialmente la persona svantaggiata in quanto l'esperienza lavorativa consente:

- a) di utilizzare capacità produttive che, ancorché parziali se rapportate al lavoro di soggetti privi di handicap, andrebbero totalmente sprecate;
- b) di realizzare una dimensione di autonomia economica, autorealizzazione e valorizzazione delle proprie capacità aiutando lo sviluppo e dignità sociale della persona svantaggiata;
- c) di prevenire, limitandole, situazioni di abbandono, depressione, devianza, disperazione, disagio.

Art. 44 Destinatari

L'inserimento lavorativo in ambiente protetto è destinato ad invalidi fisici, psichici e sensoriali, ex degenti in Istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico. tossicodipendenti. alcolisti, ex detenuti, disadattati sociali che siano in carico al Distretto Sociale n.21.

Art.45 Modalità di attuazione

La Conferenza di Distretto, in sede di formulazione del Piano Annuo degli Interventi, determina l'ammontare annuo della disponibilità finanziaria da utilizzare per gli interventi lavorativi protetti.

La Conferenza di Distretto, previa stipula di apposita convenzione, individua la cooperativa sociale o altro ambiente protetto cui affidare gli inserimenti occupazionali dei soggetti svantaggiati.

Il Distretto Sociale n°21 individua i soggetti che abbiano necessità di essere aiutati nell'inserimento in un'esperienza lavorativa.

Per ogni individuo verrà redatta una relazione da cui emergano i seguenti elementi:

- a) la condizione psico fisica del soggetto;
- b) la necessità dell'inserimento lavorativo per il recupero umano e sociale della persona svantaggiata;
- c) i tempi ed i modi dell'assunzione ed il tipo di attività che possa più favorevolmente facilitare l'inserimento lavorativo.
- Il Responsabile Distrettuale, sulla base delle risorse finanziarie, del piano Distrettuale degli inserimenti, della disponibilità della cooperativa sociale, determina gli inserimenti lavorativi e li comunica alla Cooperativa Sociale convenzionata.

Art. 46 Oneri

Il Distretto Sociale n°21 corrisponde, di norma, fino al 50% del costo orario comprensivo degli oneri aggiuntivi, per ogni programma di assunzione operata in virtù della presente convenzione.

La Cooperativa Sociale si farà carico della copertura della restante parte di quota spesa a mezzo dei proventi derivanti dall'attività lavorativa della persona svantaggiata.

Quando sia stabilito che, per il particolare tentativo di recupero sociale della persona svantaggiata, necessiti un inserimento lavorativo in ambiente comunale, senza corrispettivo per la Coop. Sociale, il Distretto Sociale n°21corrisponde il 100% del predetto costo orario.

Il costo orario per le assunzioni è stabilito annualmente dalla Cooperativa Sociale e comunicato al Distretto Sociale n°21per la programmazione degli inserimenti.

CAPO IX FONDO SOCIALE PER L'AFFITTO

Art. 47 Definizione

Per fondo sociale per l'affitto si intende l'ammontare della risorsa economica che annualmente il Distretto Sociale n°21mette a disposizione a favore di quei nuclei familiari che sono impossibilitati, in tutto o in parte, al pagamento del canone di affitto.

Art. 48 Destinatari

Sono destinatari dell'eventuale aiuto di carattere economico quei nuclei familiari, regolarmente iscritti all'anagrafe del Distretto Sociale n.21, che vivono in un alloggio con un canone di affitto la cui incidenza comporti per la famiglia stessa una situazione economica, calcolata ai sensi degli artt. 4 e seguenti del presente regolamento, al di sotto della soglia del minimo vitale.

Il canone di affitto deve risultare da regolare contratto registrato all'Ufficio del Registro ovvero da contratto non registrato e ricevute di pagamento rilasciate dal proprietario dell'alloggio o da chi ne ha la gestione.

Art. 49 Domanda ed istruttoria

Il Distretto Sociale n.21 renderà nota alla popolazione residente, mediante pubblico manifesto, l'opportunità di avanzare domanda per ottenere un contributo sul canone di affitto.

Di norma l'avviso sarà pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi in data successiva a quella dell'annuale presentazione della dichiarazione dei redditi.

Alla domanda dovrà essere allegata la documentazione relativa all'affitto pagato nonché la prescritta dichiarazione riferita a redditi e patrimonio.

Il Distretto Sociale n.21 accerterà l'esistenza di una situazione economica che, per effetto del canone di affitto, conduce il nucleo familiare al di sotto della soglia del minimo vitale ovvero l'aggrava.

Art. 50 Determinazione della quota di contributo

Ai fini del calcolo delle spettanze dovute a coloro che risultano averne titolo, il Distretto Sociale n.21 opererà come segue:

- a) calcolerà per ogni nucleo familiare l'entità della somma che, pagate le spese di affitto separa il nucleo familiare dalla soglia del minimo vitale; nel fare ciò dovrà tenere conto dì contributi comunali già concessi alla famiglia per altro titolo. Inoltre la somma da calcolarsi non potrà essere superiore al canone di affitto.
- b) determinerà l'ammontare complessivo del fabbisogno distrettuale.
- c) stabilirà la percentuale del rapporto direttamente proporzionale esistente tra il fabbisogno e la somma messa a disposizione dal Distretto Sociale n.21.
- d) calcolerà il contributo spettante ad ogni nucleo familiare nella misura corrispondente alla percentuale, di cui al punto c), della somma che separa il nucleo familiare medesimo dalla soglia del minimo vitale, con il limite dell'entità dell'affitto.
- Il Responsabile Distrettuale adotterà, con proprio provvedimento, l'assegnazione del contributo.

Eventuali ricorsi potranno essere esperiti con le procedure di cui agli art. 17 e seguenti del presente regolamento.

CAPO X SISTEMAZIONE IN ALLOGGIO DI EMERGENZA

Art. 51 Definizione

Per sistemazione in alloggio di emergenza si intende l'accoglienza che il Distretto Sociale n°21organizza a favore di quei nuclei familiari che siano privi di una qualsiasi abitazione in cui vivere.

L'accoglienza è organizzata in appartamenti di proprietà dei comuni di Ceriale e di Cisano sul Neva, o da questi assunti in locazione e destinati allo scopo con atto di Conferenza di Distretto.

La sistemazione, che ha carattere provvisorio, può avvenire mediante l'utilizzo di un intero alloggio o di una camera di questo con servizio di bagno e cucina anche in coabitazione con altri.

Art. 52 Destinatari

Può beneficiare della sistemazione in alloggio di emergenza quel nucleo familiare, anagraficamente residente nel Distretto Sociale n.21, che si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) colpito da provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio e che non disponga di alcun altro ambiente in cui essere ospitato;
- b) senza tetto per effetto di una situazione di grave disagio sociale;
- c) vittima di maltrattamenti o violenza all'interno del nucleo familiare di appartenenza;

d) abitualmente dimorante in un ambiente impropriamente adibito ad abitazione quando vi sia pericolo per la salute fisica dei suoi componenti.

Art.53 Procedura per la sistemazione

La sistemazione avrà luogo con provvedimento del Responsabile Distrettuale a seguito di istruttoria dell'Assistente Sociale da cui risulti la necessità dell'intervento.

La sistemazione verrà accordata alle seguenti condizioni:

- a) l'ospitalità, di norma, non potrà superare la durata temporale di sei mesi, salvo proroga dovuta all'impossibilità dimostrata di reperire altro alloggio;
- b) gli ospiti dovranno versare un corrispettivo mensile calcolato in base ai costi annualmente sostenuti dal Distretto Sociale n°21per la gestione complessiva dell'alloggio, da suddividersi per i posti letto quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione con altri. Agli ospiti è garantita la conservazione della propria situazione economica sino alla soglia del minimo vitale. La situazione economica del nucleo familiare è calcolata ai sensi dell'art. 4 e seguenti del presente regolamento.
- c) salvo autorizzazione è fatto divieto agli ospiti di introdurre nell'alloggio mobilio arredo vario ed elettrodomestici personali nonché animali d'affezione di qualsiasi genere:
- d) gli ospiti, quando l'alloggio sia utilizzato in coabitazione, dovranno esibire attestazione sanitaria circa l'assenza di patologie contagiose che impediscano la vita in comunità;
- e) gli ospiti dovranno sottoscrivere un atto di impegno al rispetto delle condizioni di immissione nell'alloggio sia in ordine alle modalità che ai tempi di permanenza;
- f) il mancato rispetto degli impegni assunti determinerà l'allontanamento forzato dall'alloggio; l'allontanamento è disposto dal Responsabile Distrettuale anche quando l'ospite crei problemi di coabitazione con gli altri, a lui imputabili;
- g) all'atto dell'immissione ed al termine del periodo di permanenza nell'alloggio verrà redatto un verbale di constatazione della situazione di fatto dell'alloggio stesso in ordine ad eventuali alterazioni o manomissioni.

Art. 54 Priorità

E' data priorità di inserimento ai nuclei familiari:

- a) con situazione economica più bassa;
- b) con minori a carico;
- c) con disabili a carico;
- d) con anziani a carico.

Art. 55 Altri oneri

Sono a carico del Distretto Sociale n°21la manutenzione straordinaria dell'alloggio nonché le spese di gestione ordinarie degli impianti e dei relativi canoni di utilizzo. Sono a carico dell'ospite la pulizia delle camere e dell'alloggio, dei servizi e degli spazi comuni.

Art. 56 Natura dell'immissione nell'alloggio

L'immissione nell'alloggio avrà luogo in via di concessione amministrativa per ragioni di pubblica necessità e per lo scopo temporaneo di assicurare il diritto ad ogni essere umano ad usufruire di un alloggio in cui vivere.

In via normativa si applica, in quanto compatibile, la legge regionale che regolamenta l'assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'allontanamento dall'alloggio, nei casi di cui alla lettera f) dell'art. 53 del presente regolamento, avrà luogo previa pronuncia di decadenza ai sensi della citata legge.

CAPO XI DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 57 Utilizzo dei dati personali

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Distretto Sociale n.21 venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Distretto Sociale n.21

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali alle altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 58 Decorrenza

Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali che verranno assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività.

Entro i successivi 6 mesi ne sarà data piena applicazione anche agli interventi precedenti.